DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) del Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/368/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/150/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 90/107/CEE (4), costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di pesca continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 31.
(4) GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 23.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo dal 1° gennaio alo 31 dicembre 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Entro il 31 luglio 1992 ed il 28 febbraio 1993, il Portogallo comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DEL PORTOGALLO (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca del Portogallo e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre a 205 349 tsl e a 530 183 kW l'insieme della flotta da pesca attiva, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;

   b) ridistribuire lo sforzo di pesca dalle zone costiere verso acque più lontane e più profonde;

   c) ammodernare le navi esistenti senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza motrice, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente. Inoltre, le azioni di modernizzazione devono mirare anzitutto all'utilizzazione di attrezzi da pesca selettivi e al miglioramento delle condizioni di conservazione e di trattamento del pescato a bordo.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:

   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
1. Continente	194 450	188 218				184 459	180 770 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		18 176				16 904	16 566 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		70 213				70 762	69 347 (2)
Pesca d'altura		99 829				96 793	94 857 (2)
2. Madera	4 660	4 602				6 000	5 880 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		1 648				850	833 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		2 239				4 435	4 346 (2)
Pesca d'altura		715				715	701 (2)
3. Azzorre	16 820	15 850				19 081	18 699 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		2 443				2 443	2 394 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		7 979				11 210	10 986 (2)
Pesca d'altura		5 428				5 428	5 319 (2)
Totale A	215 930	208 670	182 829	209 540	209 540	209 540	205 349
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi		523					
Totale B		209 193					

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987.
(2) Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
1. Continente	494 975	460 701				461 143	451 920 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		58 780				62 891	61 633 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		267 514				276 671	271 138 (2)
Pesca d'altura		125 407				121 635	119 202 (2)
2. Madera	13 724	13 070				21 890	21 452 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		2 572				1 650	1 617 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		9 433				18 570	18 199 (2)
Pesca d'altura		1 065				1 650	1 617 (2)
3. Azzorre	43 345	42 217				57 970	56 811 (2)
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		10 802				11 839	11 602 (2)
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		26 398				41 114	40 292 (2)
Pesca d'altura		5 017				5 017	4 917 (2)
Totale A	552 044	515 988	491 128	541 003	541 003	541 003	530 183
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi		1 072					
Totale B		517 060					

(1) Comprese le navi da pesca costruite anteriormente al 1° gennaio 1987.
(2) Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione della capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992, ma è necessario tener conto anche dell'eventuale saldo del potenziale di pesca risultante:

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1991,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dall'entrata in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati nel 1992 e non computati nei precedenti due trattini;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità intere, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commisione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.

— adozione e applicazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quale la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca e, di conseguenza, la realizzazione degli obiettivi del programma di cui al punto II.2.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

4. Nuovo orientamento della capacità della «flotta locale» e «costiera» di natanti di meno di 9 m fra perpendicolari, immatricolati sul continente.

5. Nuovo orientamento della «flotta costiera» di natanti di oltre 9 m fra perpendicolari immatricolati sul continente, mediante ritiro delle unità obsolete o inadeguate e mediante incentivi all'impiego di metodi di pesca più selettivi.

6. Ridistribuzione delle flotte immatricolate nelle Azzorre e a Madera a vantaggio di unità operanti:

— su specie sedentarie nella acque degli arcipelaghi;

— su specie fortemente migratrici presenti nella acque soggetta alla sovranità portoghese.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate [1] di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

[1] In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.